



## **NORME PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO**

### **Art. 1 – Numero di appostamenti fissi**

1. La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul territorio provinciale, con o senza l'uso di richiami vivi, in numero non superiore a 1266, pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 68, 3° comma D.P.G.R. n. 13/R/2004).
2. Le domande di Nuove Autorizzazioni, Nuove Collocazioni, Trasferimenti ad altra Persona devono pervenire alla Provincia con relativa istruttoria esclusivamente tramite i C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza) nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 Febbraio di ogni anno (art. 73, 1° comma, D.P.G.R. 13/R/2004 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Tali appostamenti vengono rilasciati prioritariamente ai cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. b) della L.R. n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

### **Art. 2 – Norme edilizie**

1. Tutti gli appostamenti fissi, qualsiasi sia il materiale con cui sono costruiti, devono essere conformi alle norme edilizie del Comune in cui gli stessi vengono collocati.

### **Art. 3 – Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche**

1. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
  - a) **Appostamento fisso alla minuta selvaggina con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno di norma collocato a terra;
  - b) **Appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi**, costituiti da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima (dimensione orizzontale del lato maggiore) di 15 metri e profondità fino ad un massimo di 2 metri.
  - c) **Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento.
  - d) **Appostamento fisso per trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.

- 2) Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati i richiami previsti nell'art. 77 del D.P.G.R. 13/R/ del 25.02.2004;

### **Art. 4 – Zone di impianto degli appostamenti**

La Provincia di Arezzo ha individuato nel proprio Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 le zone dove sarà possibile impiantare gli appostamenti fissi, con apposita cartografia a cui si fa riferimento.

### **Art. 5 – Nuove richieste o variazioni**

1. Le richieste di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni dei capanni principali o complementari, trasferimento di titolare, cambio di tipologia e nuove domande di capanni complementari, devono essere presentate alla Provincia o inviate per posta dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, salvo quanto



# Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

previsto al successivo comma 2. Per le domande presentate per posta fa fede la data del timbro postale.

2. Le richieste di nuove collocazioni di capanni principali o complementari possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo, sempre nel periodo 1 – 28 Febbraio di ogni anno.

2 Bis. Si considera nuova collocazione di un appostamento fisso di caccia lo spostamento che non superi la distanza di metri 500 dalla posizione autorizzata, con misurazione in linea retta. Le richieste di nuove collocazioni che superano tale limite di metri 500, misurato dal centro del capanno, saranno considerate nuove autorizzazioni con conseguente variazione del numero di autorizzazione attribuito.

3. Le autorizzazioni per appostamenti fissi con richiami vivi sono rilasciate a persone fisiche titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia.

4. Alle richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2, compilate e firmate dal richiedente su moduli predisposti dall'Ufficio Caccia, unitamente alla copia di un documento di identità, devono essere allegati:

a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, nel caso di nuove autorizzazioni;

c) planimetria in scala 1/10.000 illustrante, con un punto di penna cerchiato, la collocazione dell'appostamento principale e, dove previsto, degli eventuali capanni complementari ed indicante per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri previsti all'art. 3, comma 1 lett. c) posti su laghi artificiali o superfici allagate artificialmente, il perimetro dell'area del lago o della superficie allagata;

d) gli appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi posti all'interno di A.F.V. vengono autorizzati solo ai Direttori Concessionari delle medesime;

5. le nuove richieste e le nuove collocazioni, sono rilasciate previa verifica da parte della Provincia, della regolarità delle distanze da altri appostamenti, sulla base della cartografia presentata.

6. La Provincia si riserva di effettuare verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di procedere, alla revoca o alla non concessione dell'autorizzazione oltre alla contestazione di altre norme che puniscono casi di dichiarazioni false o mendaci.

## **Art. 6 – Priorità di rilascio dell'autorizzazione**

1. Le richieste di appostamenti nuovi, o nuovi complementari, nuove collocazioni o variazioni di tipologia, indicati nell'art. 5 commi 1 e 2 del presente regolamento, che vanno ad interferire con le distanze minime previste da altri appostamenti preesistenti in regola con i rinnovi e le conferme annuali, non saranno accolte.

2. Nel caso in cui siano presentate richieste di appostamenti nuovi o nuove collocazioni o variazioni di tipologia di cui all'art. 5, comma 1, che vanno ad interferire fra loro rispetto alle distanze minime previste dalla legge che regola gli appostamenti fissi, gli stessi saranno autorizzati sulla base delle seguenti priorità, in ordine letterale:

a) a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva;

b) ai cacciatori ultrasessantenni;

c) ai cacciatori disabili in possesso di certificazione di invalidità;

d) al richiedente più anziano;

e) ai residenti nella Regione Toscana;

f) a coloro che non sono titolari di altri appostamenti fissi in Provincia di Arezzo;

g) in base alla data di presentazione della domanda;



# Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

3. Le richieste di nuove collocazioni degli appostamenti fissi di caccia, devono essere presentate esclusivamente nel periodo 1 – 28 Febbraio di ogni anno, con le modalità previste dall' art. 1 comma 2° del presente regolamento, e saranno rilasciate tenendo conto soltanto dei requisiti elencati al precedente comma 2°, senza nessuna altra precedenza .

## **Art. 7 – Sospensione delle richieste**

1. Nel caso di richieste incomplete o irregolari di cui all'art. 5 comma 1, la Provincia comunica entro il 30 Aprile, a mezzo lettera raccomandata ai richiedenti, l'eventuale motivato non accoglimento, invitandoli, nel caso, a fornire rettifiche o integrazioni, anche cartografiche.

2. Le richieste di cui all'art. 5 comma 1, rimangono sospese fino all'inizio della successiva stagione venatoria, dopodiché, in mancanza di regolari rettifiche o integrazioni, decadono.

## **Art. 8 - Capanni complementari**

1. I capanni complementari sono autorizzati dalla Provincia di Arezzo negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali od aree allagate artificialmente, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno. Per questa tipologia di appostamenti, la Provincia può autorizzare, su richiesta, oltre all'appostamento principale, la costruzione di 2 capanni complementari e nelle aree allagate superiori a 5 ettari fino a 4 capanni complementari purché a distanza non inferiore a 80 metri e non superiore 120 dall'appostamento principale o dagli altri appostamenti, ad eccezione di quelli già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).

2. La Provincia autorizza n. 2 capanni complementari negli appostamenti fissi per colombacci che devono essere collocati in un raggio non superiore a metri 35 dal capanno principale;

3. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento, decadranno al momento della scadenza quadriennale e saranno assoggettate al presente regolamento.

## **Art. 9 - Distanze**

1. Per distanza fra appostamenti si intende la distanza cartografica.

2. Le distanze fra gli appostamenti fissi, inclusi i capanni complementari, sono misurate, ridotte all'orizzontale dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali;

3. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).

4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 67 dei Regolamenti Regionali di cui al D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, la distanza minima da rispettare degli appostamenti fissi dalle Zone di Protezione, dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di Ripopolamento e Cattura, dai Parchi Nazionali e Regionali e dalle Riserve Naturali Regionali e Statali è fissata in metri 400.

5. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 1000 degli appostamenti fissi dai valichi montani elencati nel P.F.V.P. .

6. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 300 degli appostamenti fissi per colombacci e di metri 200 degli appostamenti fissi per minuta selvaggina dai valichi collinari elencati nel P.F.V.P. .



# Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

## **Art. 10 – Numero autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente**

1. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) della L.R. n. 3/94 possono essere o titolari o frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale

collocato esclusivamente nell'A.T.C. di residenza venatoria o nel secondo A.T.C., fatte salve le autorizzazioni già rilasciate in loro favore alla data di approvazione del presente regolamento ma solo fino alla loro scadenza quadriennale. Tale norma, sulla base di quanto stabilito dall'art. 68, comma 9, non si applica alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 34/2005 relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci fino alla loro scadenza quadriennale.

2. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all'art. 58 del D.P.G.R. 13/R/2004.

## **Art. 11 – Validità dell'autorizzazione, rinnovo e conferma annuale**

1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data del rilascio con scadenza al 31 gennaio del quarto anno successivo consecutivo.

2. la scadenza annuale è fissata al 31 gennaio. Entro 30 giorni da tale scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla Provincia:

a) conferma annuale, su modulo predisposto dall'Ufficio caccia, recante il consenso del proprietario e del conduttore del fondo nel caso in cui, nell'annata precedente, sia stato rilasciato consenso valido per una sola stagione venatoria.

b) copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento.

3. L'originale della conferma annuale e la ricevuta di versamento dovranno essere trattenuti dal titolare ed esibiti, unitamente all'autorizzazione quadriennale e all'eventuale elenco dei frequentatori, al personale di vigilanza.

4. Al termine della validità dei quattro anni dovrà essere richiesto il rinnovo entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza su modulo predisposto dall'Ufficio Caccia, compilato e firmato dal titolare, al quale dovranno essere allegati:

a) Consenso scritto sia del titolare che del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) L'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento;

c) Copia di un documento di identità;

d) Conferma del Direttore Concessionario per gli appostamenti ricadenti dentro A.F.V.;

e) due marche da bollo dell'importo previsto al momento della richiesta;

## **Art. 12 – Consenso del proprietario e conduttore del fondo**

1. La validità dell'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia, è subordinata al consenso scritto da parte del proprietario e del conduttore del fondo.

2. Il proprietario e il conduttore del fondo possono rilasciare al titolare dell'appostamento fisso, il consenso valido per una stagione venatoria o fino alla scadenza quadriennale dell'autorizzazione. Ove non specificato, il consenso si intende valido per una sola stagione venatoria.

## **Art. 13 – Frequentatori dell'appostamento**

1. Il titolare di appostamento fisso comunica alla Provincia l'elenco dei frequentatori autorizzati all'utilizzo dello stesso che non dovrà superare i 10 nominativi.



# Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

2. L'accesso agli appostamenti fissi è consentito sulla base di quanto disposto dall'art. 68, comma 5 e dall'art. 76 del D.P.G.R. n. 13/R/2004;
3. L'elenco dei frequentatori può essere aggiornato dalla Provincia o alla scadenza quadriennale o nel periodo 1 febbraio 2 marzo di ogni anno.

## **Art. 14 – Trasferimento titolare dell'autorizzazione**

1. Il Trasferimento ad altra persona dell'autorizzazione di appostamenti fissi, da parte del titolare è consentito solo a persone iscritte nell'elenco dei frequentatori da almeno due anni, previa richiesta scritta alla Provincia (art. 68, comma 8 del D.P.G.R. n. 13/R/2004).

## **Art. 15 – Dismissione dell'appostamento**

1. in caso di nuova collocazione, il titolare è tenuto a smantellare il vecchio appostamento fisso entro sessanta giorni dall'accoglimento della domanda.
2. In caso di rinuncia o decadenza dell'autorizzazione per mancato rinnovo quadriennale o mancata conferma annuale, il titolare è tenuto, entro sessanta giorni dal termine ultimo per rinnovo o conferma, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione o in caso di diniego scritto del consenso da parte del proprietario o del conduttore del terreno, il titolare è altresì tenuto, entro sessanta giorni dall'atto di revoca o dal suddetto diniego, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.
4. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui al comma 2° art. 15, del presente Regolamento può essere prorogato dalla Provincia per due anni ai sensi dell'art. 74, comma 2° del D.P.G.R. 13/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Tale proroga, subordinata ad autorizzazione della Provincia, comporta l'obbligo da parte del titolare, di provvedere alla chiusura completa e permanente di tutte le aperture e feritoie, tale da impedire qualsiasi tipo di utilizzo a fini venatori. La Provincia concede la proroga allo smantellamento dell'appostamento fisso, ferma restando la responsabilità del titolare, in caso di difformità della costruzione, con le vigenti normative in materia edilizia, come stabilito all'art. 2 del presente regolamento.

## **16 - Zone sulle quali non sono collocabili gli appostamenti fissi**

1. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 60 del D.P.G.R. n. 13/R/2004, la Provincia di Arezzo individua nel proprio piano faunistico venatorio, con apposita cartografia, le aree dove non sono collocabili gli appostamenti fissi, sia richiesti con opzione di cui all'art. 28, comma 3 lett. b), sia quelli richiesti con opzione lett. c) dello stesso articolo.

## **17 - Norme Generali**

1. al fine di consentire ispezioni e controlli, gli appostamenti fissi devono essere subito accessibili al personale di vigilanza. Pertanto, durante l'utilizzazione dell'appostamento, le porte degli stessi dovranno rimanere aperte e non chiuse a chiave.